REGOLAMENTO (CE) N. 1170/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità di applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la validità del regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1114/96 [5] è limitata al 30 giugno 1996; che è opportuno rendere permanente il regime ivi previsto o sopprimerne pertanto la data di scadenza; che, tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che sono insorte difficoltà amministrative non giustificate a causa dell'ambiguità o del rigore di alcune disposizioni; che è quindi opportuno chiarire o temperare tali disposizioni;

considerando che il numero d'ordine nell'allegato VII della nomenclatura combinata è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1035/96 [7]; che, per evitare ambiguità, è opportuno ripubblicare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1600/95, indicando i numeri d'ordine modificati;

considerando che i contingenti tariffari di cui all'accordo GATT/OMC, non specificati per paese di origine, devono essere adattati a partire dal 1° luglio 1996; che è pertanto opportuno modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95;

considerando che per agevolare la transizione al nuovo regime è stata allegata, a titolo indicativo, al regolamento (CE) n. 1600/95 una tabella ricapitolativa dei dazi all'importazione per le importazioni soggette all'accordo GATT; che, poiché gli stessi dati sono disponibili nella nomenclatura combinata, non è più necessario conservare tale tabella;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 14, paragrafo 5, i termini «tre giorni» e «quattro giorni» sono sostituiti dai termini «tre giorni lavorativi» e, rispettivamente, «quattro giorni lavorativi».

2) All'articolo 32, secondo comma, i termini «fino al 30 giugno 1996» sono soppressi.

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

4) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

5) La tabella ricapitolativa è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.
(3) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
(4) GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.
(5) GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 32.
(6) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE

(Anno civile)

Numero d'ordine all'allegato 7 della NC	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente quantitativo in t ANNUO	Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto	Regole per la compilazione dei certificati
38	ex 0405 10 11 ex 0405 10 19	Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte	Nuova Zelanda	76 667	86,88	Vedi articolo 9
43	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione (1)	Nuova Zelanda Australia	4 000 500	17,06 17,06	Vedi allegato VI, lettere G e H
45	ex 0406 90 21	Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso netto pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	Nuova Zelanda Australia	7 000 3 250	17,06 17,06	Vedi allegato VI, lettera F
46	ex 0406 90 21	Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera (2) uguale o superiore per 100 kg di peso netto a: — 334,20 ECU in forme intere standard — 354,83 ECU per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g, — 368,58 ECU per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g Sono considerate "forme intere standard" le forme seguenti: — blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg — blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg	Canada	4 000	13,75	Vedi allegato VI, lettera E

(1) L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti.

(2) Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI GATT/OMC NON SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE

(Anno GATT/OMC)

Numero d'ordine all'allegato 7 della NC	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente quantitativo in t		Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto
				Annuo	Trimestrale	
36	0402 10 19	Latte scremato in polvere	tutti i paesi terzi	45 921	11 480,25	47,50
37	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 0405 90 90	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	tutti i paesi terzi	2 000	500	94,80
39	ex 0406 10 20 ex 0406 10 80	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	tutti i paesi terzi	1 949	487,25	13,00
40	ex 0406 30 10	Emmental fuso	tutti i paesi terzi	6 027	1 506,75	71,90
	0406 90 07 0406 90 12	Emmental				85,80
41	ex 0406 30 10	Gruyère fuso	tutti i paesi terzi	1 627	406,75	71,90
	0406 90 08 0406 90 14	Gruyère, Sbrinz				85,80
42	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione (1)	tutti i paesi terzi	7 200	1 800,00	83,50
44	0406 90 21	Cheddar	tutti i paesi terzi	5 400	1 350,00	21,00
47	ex 0406 10 20 ex 0406 10 80	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero d'ordine 39	tutti i paesi terzi	6 695	1 673,75	92,60 106,40
	0406 20 90	Altri formaggi grattugiati o in polvere				94,10
	0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90	Altri formaggi fusi				69,00 71,90 102,90
	0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90	Formaggi a pasta erborinata				70,40
	0406 90 09 0406 90 16	Bergkäse Appenzell				85,80

Numero d'ordine all'allegato 7 della NC	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente quantitativo in t		Aliquota dei dazi all'importazione in ECU/100 kg peso netto
				Annuo	Trimestrale	
	0406 90 18	"Fromage Fribourgeois", Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine				75,50
	0406 90 23	Edam				
	0406 90 25	Tilsit				
	0406 90 27	Butterkäse				
	0406 90 29	Kashkaval				
	0406 90 31	Feta, di pecora o di bufala				
	0406 90 33	Feta, altri				
	0406 90 35	Kefalo-Tyri				
	0406 90 37	Finlandia				
	0406 90 39	Jarlsberg				
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala				
	0406 90 61	Grana Padano, Parmigiano Reggiano				94,10
	0406 90 63	Fiore sardo, Pecorino				
	0406 90 69	Altri				
	0406 90 73	Provolone				75,50
	0406 90 75	Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano				
	0406 90 76	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø				
	0406 90 78	Gouda				
	0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio				
	0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blamey, Colby, Monterey				
	0406 90 82	Camembert				
	0406 90 84	Brie				
	0406 90 85	Kefalograviera, Kasseri				
	0406 90 86	Superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %				
	0406 90 87	Superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %				
	0406 90 88	Superiore al 62 % ed inferiore o uguale al 72 %				
	0406 90 93	Superiore al 72 %				92,60
	0406 90 99	Altri				106,40

(1) L'utilizzaziuone per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti.»